

## TORNATA DEL 16 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sopra una proposta per modificazione di un articolo della legge sulla tassa del macinato.* = *Approvazione a squittinio segreto del progetto di legge per indennità alla città di Firenze e di due altri d'interesse minore.* = *Annunzio di un'interrogazione del deputato Salvagnoli.* = *Autorizzazione concessa di procedere contro il deputato Fambri.* = *Risposta del ministro per l'interno al deputato La Porta circa un fatto avvenuto a Girgenti concernente il comandante dei carabinieri* — *Repliche del deputato La Porta e dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia* — *Il deputato La Porta annunzia un'interpellanza sulla condotta dei carabinieri in alcune località.* = *Presentazione di uno schema di legge per spese occorrenti al trasporto, ed alla tumulazione delle ceneri di Ugo Foscolo in Santa Croce di Firenze.* = *Discussione dello schema di legge fondamentale sulla leva marittima* — *Emendamento del deputato Giudici all'articolo 21* — *Sono approvati 67 articoli.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**BERTHA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

**MARCHETTI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,598. Il sindaco e i consiglieri del municipio di Catanzaro fanno voti perchè il Governo del Re provvegga sollecitamente e con efficaci rimedi per la distruzione del brigantaggio cresciuto di numero e di audacia in quella provincia.

13,599. Corridi Odoardo e altri 7 cittadini esercenti i mulini ad acqua nel territorio di Firenze, nel rappresentare le generali lagnanze occasionate dal sistema del contatore per la percezione della tassa sulla macinazione, rinnovano istanza per l'adozione di altro mezzo che impedisca le frodi e le enormi sperequazioni.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Per motivi di salute il deputato Mor dini chiede un congedo di dieci giorni; il deputato Guala di otto.

Per affari di famiglia l'onorevole Frizzi domanda un congedo di tre giorni; l'onorevole Acquaviva di otto; l'onorevole Cagnola Carlo di dieci; l'onorevole Cagnola Giovanni Battista di dieci; l'onorevole Liroy di un mese; l'onorevole Lanciano di un mese.

(Cotesti congedi sono accordati.)

**BOSELLI.** Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome della Commissione generale del bilancio, la re-

lazione sulle modificazioni proposte dal ministro delle finanze all'articolo terzo della legge 7 luglio 1868 che impone una tassa sulla macinazione dei cereali.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'ordine del giorno reca la votazione per scrutinio segreto su tre progetti di legge.

Si procederà all'appello nominale e sarà pubblicato sul giornale ufficiale il nome di coloro che prenderanno parte alla votazione e quello degli assenti. (*Bene!*)

(Segue la votazione.)

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

1° Inscrizione di una rendita e cessione di taluni edifi-  
zi demaniali alla città di Firenze.

Presenti e votanti . . . . .	216
Maggioranza . . . . .	109
Voti favorevoli . . . . .	166
Voti contrari . . . . .	50

(La Camera approva.)

2° Divieto di aprire nuovi fontanili in prossimità  
delle acque del canale *Cavour*:

Presenti e votanti . . . . .	216
Maggioranza . . . . .	109
Voti favorevoli . . . . .	190
Voti contrari . . . . .	26

(La Camera approva.)

3° Conti amministrativi delle provincie della Lombardia, delle Marche e dell'Emilia per gli esercizi 1859-1860:

Presenti e votanti . . . . .	216
Maggioranza . . . . .	109
Voti favorevoli . . . . .	187
Voti contrari . . . . .	29

(La Camera approva.)

Essendo presente l'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio, do comunicazione alla Camera della seguente domanda di interrogazione dell'onorevole deputato Salvagnoli:

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sulla esecuzione della legge del 15 agosto 1867 sull'affrancazione delle servitù civiche pesanti sul territorio del principato di Piombino. »

Interrogo il signor ministro se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

**CASTAGNOLA**, ministro per l'agricoltura e commercio. Io sarei pronto a rispondere in una delle prossime tornate, per esempio venerdì.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Salvagnoli aderisce che la sua interrogazione abbia luogo venerdì?

**SALVAGNOLI**. Sta bene.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione sulle conclusioni della Giunta sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Paulo Fambri.

Leggo le conclusioni della Commissione:

« Egli è per ciò tutto, o signori, che la vostra Giunta vi propone di accordare la chiestavi autorizzazione a procedere in confronto del deputato Paulo Fambri per la *contravvenzione* prevista dal paragrafo 496 del Codice penale austriaco, *mediante mali tratti in pubblico* in seguito a denuncia datagli dal querelante dottore Roberto Galli. »

Chi è d'avviso di approvare queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LA PORTA CIRCA UN FATTO AVVENUTO A GIRGENTI.

**PRESIDENTE**. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio e ministro per l'interno, il quale si è riservato di rispondere all'interrogazione dell'onorevole La Porta, circa un fatto avvenuto a Girgenti, riguardante il comandante dei carabinieri, do la parola a quest'ultimo, poichè egli avrà presa conoscenza della risposta che ha data l'onorevole ministro per l'interno.

**LA PORTA**. Non la conosco.

**PRESIDENTE**. Il signor ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

**LANZA**, ministro per l'interno. L'onorevole La Porta in una delle antecedenti tornate esternò il desiderio di rivolgere una interrogazione al ministro per l'interno su di un fatto relativo al comando dei carabinieri in Girgenti.

Invitato ad accennare tal fatto in modo particolarizzato, egli si esprimeva nei seguenti termini:

« La sera dell'8 corrente un capitano dei carabinieri tirava un colpo di sciabola sulla testa ad un sottotenente del 14° fanteria di guarnigione in Girgenti.

« Rientravano in città tre ufficiali e alcuni borghesi, due ufficiali per lo stradale sopra il Palazzo di Beneficenza, e il sottotenente Carlini con alcuni borghesi per lo stradale di Porta di Ponte.

« Questi ultimi imbattevansi col capitano dei carabinieri che comanda in quella città, il quale con acerbe parole dava dell'ubriaco all'ufficiale subalterno. L'ufficiale apostrofato rispondeva risentito. Il capitano dei carabinieri, come mi risulta dalle prime informazioni arrivate oggi per la posta, il capitano dei carabinieri sguainava la sciabola e dava un colpo sulla testa all'ufficiale. »

Io dissi all'onorevole La Porta che non mi erano ancora pervenute notizie a tale proposito, ma che credevo di averne nello stesso giorno o nel susseguente; ed appunto all'indomani mi giunse un rapporto il quale portava la data del 9 corrente. Or bene tale fatto essendo avvenuto il giorno 8, non si può asserire che l'autorità locale governativa abbia ritardato a darne comunicazione al Governo.

Giusta questo documento apparisce che le cose procedettero in modo assai diverso da quello con cui furono narrate dall'onorevole interrogante.

Io le riferirò distesamente ed esattamente alla Camera.

Alcuni ufficiali di linea del 14° reggimento, che si trova di stanza a Girgenti, si erano recati il giorno 8 fuori della città in lieta brigata, a diporto, a sollazzo, per fare, come si suol dire, una scampagnata, e verso sera rientravano in Girgenti accompagnati da alcuni borghesi. Gli ufficiali erano tre: due di questi, appena entrati in città, lasciarono i compagni e si avviarono altrove; il terzo invece rimase con essi.

Quest'ultimo poi, noti bene l'onorevole La Porta, non vestiva l'assisa militare, mentre gli altri due che avevano abbandonato la comitiva alle porte di Girgenti indossavano l'uniforme.

L'ufficiale vestito in abito borghese si inoltrò con tre o quattro altri borghesi per le vie della città fino alla piazza della Prefettura; ivi si prese a parlar fortemente ed a far gran chiasso.

Il rumore chiamò l'attenzione delle persone che si trovavano riunite nel palazzo della prefettura e particolarmente d'una guardia di pubblica sicurezza, la quale accorse subito sulla piazza.

Il capitano dei carabinieri in Girgenti era in quel

momento in casa del prefetto, col quale stava discorrendo di affari di pubblico servizio. All'udire il clamore si affacciarono alla finestra per vedere che cosa si faceva. Quantunque fosse di notte, poterono scorgere che v'era un assembramento; videro molti che si dibattevano e fra questi una guardia di pubblica sicurezza. Era la stessa guardia che era discesa in piazza al primo rumore ed aveva la daga sguainata. Parecchi borghesi le stavano attorno, le tenevano le braccia affinché non si servisse dell'arma; ed uno di questi, che era precisamente l'ufficiale vestito in abito borghese, le menava pugni sul capo e sul petto. In questo punto il capitano dei carabinieri, che era sceso anch'egli sulla piazza, si accosta alle persone assemblate ed intima loro di lasciar in libertà la guardia; indi domanda contezza di ciò che è avvenuto. Gli si risponde: v'è qui questo signore che è un po' preso dal vino, e si è messo ad altercare con quella guardia di pubblica sicurezza. Il capitano ordinò di prenderlo e condurlo in caserma; e ne domandò il nome. Nessuno volle dirlo.

Allora chiestolo direttamente all'ufficiale vestito in abito borghese, questi si avventa contro il capitano dei carabinieri e gli scaglia dei pugni: il capitano si pone in difesa e sguaina la sciabola; quegli continua a menar le mani; questi per difendersi dà un colpo di sciabola sul capo dell'ufficiale, il quale cade a terra. Dopo un istante si rialza e si avventa ancora con maggior furia contro il capitano. Questi per difendersi, stava per scagliare altri colpi di sciabola; ma si frappose uno di quei borghesi che colà erano e disse: badi capitano che questi è un ufficiale dell'esercito.

Ciò udito, il capitano ripose la sciabola nel fodero e si ritirò nella prefettura; poco stante si recò alla caserma, chiese conto di quell'ufficiale e ne seppe il nome.

Dopo di ciò tal fatto venne denunziato all'autorità giudiziaria.

La ferita, non è grave, e dalle persone dell'arte fu giudicata sanabile fra dieci o venti giorni.

Il ferito, che era stato trasportato all'ospedale, ebbe ivi i primi soccorsi, indi poté egli stesso recarsi a casa sua.

Relativamente a questo fatto v'è un rapporto del prefetto al Ministero dell'interno; un altro dell'autorità militare al Ministero della guerra; infine un altro del comando dei carabinieri pure al Ministero dell'interno, e tutti questi tre rapporti concordano nel narrare le cose come io le venni testè esponendo.

Dunque ben vede l'onorevole La Porta che queste cose sono veramente ben diverse da quelle che egli ha accennato.

Egli vede che qui si tratta di un individuo che non era in assisa militare, e quindi non poteva essere riconosciuto dal capitano dei carabinieri; che questi fu ben lungi dal recare un affronto a quell'ufficiale; ma invece questo disgraziato, trovandosi preso dal vino,

fu lui che cominciò ad inveire contro il capitano, non solo indirizzandogli acerbe e veementi parole, ma anche minacciandolo e menandogli pugni, uno dei quali lo colpì sul capo, e gli fece anzi cadere il berretto a terra.

Queste sono le spiegazioni che, colla scorta dei suaccennati documenti, io posso dare all'onorevole interrogante; e queste, ne ho fiducia, varranno a chiarire che io mal non mi apponeva quando, in una delle antecedenti tornate, esternava la speranza che quel fatto non avesse avuto quella gravità che gli era attribuita da chi ne aveva dato notizia all'onorevole La Porta.

**LA PORTA.** Se l'onorevole presidente del Consiglio avesse cominciato col dirmi che l'affare fu devoluto all'autorità giudiziaria, e che egli si atteneva ad accennare il rapporto del prefetto di Girgenti, naturalmente io avrei dovuto tacermi ed aspettare l'esito delle deliberazioni del magistrato; ma, poichè egli è venuto a leggere un rapporto ufficiale ricevuto, mi permetterà la Camera che io rettifichi questo rapporto.

Naturalmente la prefettura difende il capitano dei carabinieri, e tenta giustificare la sua condotta pel colpo recato alla testa dell'ufficiale.

Quando parlai alla Camera, io non volli leggere una dichiarazione di alcuni testimoni, i quali me la inviarono accertando il fatto e dichiarandosi pronti a provarlo dinanzi all'autorità giudiziaria. Questa dichiarazione, firmata da quattro cittadini, Alfieri Giuseppe, Gaetano Sclafani Fanara, Francesco Costa, Isidoro Finazzi, i quali si trovavano sulla strada, e videro e udirono tutto, esclude ogni provocazione dalla parte dell'ufficiale Carlino. Egli era molto allegro, era ubriaco, sì, ma, quando si presentò il capitano dei carabinieri, non risulta avere egli commesso alcun atto che possa rassomigliare ad una minaccia. Però, quando il capitano dei carabinieri domandò: chi è questo ubriaco? gli astanti risposero: è un ufficiale. Ma questi si risentì di essere chiamato ubriaco, perchè, quantunque ubriaco, capiva quelle parole. Allora il capitano dei carabinieri credette che quell'insubordinazione dinanzi ai borghesi che erano presenti gli desse il diritto di snudare la sciabola.

Ora leggerò alcune parole della dichiarazione di cui ho parlato:

« La sera del giorno 8 maggio ritornavano di campagna un sottotenente del 14° reggimento fanteria di nome Carlo Francesco Carlino in compagnia di due altri ufficiali ed alcuni amici borghesi. Arrivati nel largo fuori porta di Ponte, i due ufficiali proposero passare fuori mura, stante che la compagnia era alquanto allegra. Il sottotenente Carlino, a cui forse il vino aveva fatto male, si ostinava a voler passare per la strada principale della città, e prendeva in mala parte le rimostanze degli amici, ed in particolare degli altri due ufficiali; di modo che i borghesi, vedendo che la pre-

senza degli ufficiali inaspriva viepiù il sopraddetto sottotenente Carlino, li pregarono a volersi allontanare, lasciando a loro la cura del 'amico.

« Distaccatisi essi, i borghesi sforzavano il Carlino onde avviarlo sulla strada fuori mura, su cui a poca distanza erano andati ad attendere gli altri due ufficiali; il Carlino allora inasprito nell'idea di passare per mezzo della città, schiamazzava gridando: *Aiuto! All'armi!* In questo frattempo si presenta una guardia di pubblica sicurezza, e poco dopo sopraggiunse il capitano dei carabinieri, il quale, vedendo che il Carlino più forte degli altri parlava, gli domandava chi era. Per il Carlino rispose il signor Alfieri Giuseppe, dicendo che era un ufficiale del 14° fanteria, ed il capitano rispondeva che si meravigliava molto che un ufficiale potesse ubbriacarsi in tal modo. Allora il Carlino, portandosi verso il capitano, replicava che non era ubbriaco, e tentava con parole farglielo capire. Il capitano, male interpretando l'attitudine che forse credeva minacciosa, fatto un passo in dietro sguaina la sciabola e da un colpo sulla testa al Carlino, il quale era inerme, e non aveva fatto alcun atto ostile. »

Dunque, stando a questa narrazione, il fatto dei pugni dati alla guardia di pubblica sicurezza, e il fatto dei pugni dati al capitano dei carabinieri scompare intieramente.

Io ho insistito nel dar lettura di questo documento alla Camera per contrapporlo a quello riferito dal signor ministro, e per oppormi alla tradizione che si può dire esistente nella provincia di Girgenti, ove il principio d'autorità è esagerato immensamente e travolto. Sono fatti questi che o non si riscontrano o ben difficilmente nelle altre parti d'Italia.

L'arma dei carabinieri benemerita veramente, mantiene nelle altre località la più severa disciplina e una condotta, si può ben dire, esemplare, e qualora tal fiata se ne scosti, vi è richiamata; ma non è così nell'interno dell'isola: l'esagerazione del principio d'autorità è colà cresciuta in tal modo che è venuto il momento di frenarla. Non vorrei si credesse coll'esagerazione del principio d'autorità che, quando un reato è commesso da un carabiniere, il colpevole debba essere assolto. È necessario che il ministro guardasigilli che veggo presente chieda stretto conto del fatto a cui accennai affinché giustizia sia resa per tutti, affinché non creda qualche ufficiale dei carabinieri che la giustizia sia ad esso subordinata.

A questo proposito ricorderò ai miei onorevoli colleghi che io fino dal 1863 lessi a Torino una lettera inviata da un capitano dei carabinieri per raccomandare uno dei suoi subalterni che aveva ucciso un cittadino. Quella lettera, dico, si trova nel resoconto del 1863. La lettera diceva così:

« Ora io debbo pregarla di un favore per un mio dipendente, e porto fiducia di ottenerlo dalla sua bontà, non obliando nella m'a domanda l'assioma: *ab amico*

*onesta petenda.* Le raccomando dunque l'affare di Casteltermini in cui il giovane carabiniere Sansone 1° uccideva il povero Fantazzo Giuseppe, scambiandolo pel bandito Licata in atto di fargli fuoco addossó. Fu un mero equivoco: *intelligenti pauca*; io vivo persuaso di tutto il di lei impegno per favorire in questa disgraziata circostanza, come in qualunque altra, una arma benemerita che ha quotidianamente la vita in repentaglio pel bene pubblico, e che ha sempre trovato sostegno nell'autorità. »

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta, venga alla sua interrogazione, perchè ella comprende che questi fatti non hanno nulla che fare colla medesima.

**LA PORTA.** Onorevole signor presidente, anco a me dispiace evocare memorie e fatti dolorosi, ma il loro richiamo è necessario quando abbiamo nella stessa provincia, nella stessa arma dei carabinieri l'impunità ammessa come un diritto. (*Movimenti a destra*)

Quel capitano restò al suo posto, il procuratore regio fu destituito. Come volete voi che i magistrati procedano con indipendenza, quando ricordano che il fatto della lettera che io denunziai alla Camera, costò la dimissione di un procuratore regio, del signor Giambattista Picone, uno dei più distinti avvocati di Girgenti, che aveva lasciato una brillante carriera per accettare l'invito del Ministero, e con sommo onore faceva parte della magistratura del regno?

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta, le ripeto per la seconda volta che venga alla sua interrogazione. Mi par che dovrebbe aver finito.

**LA PORTA.** Io non vorrei inasprire la questione, ma è mio dovere d'insistere nel raccomandare al Ministero di provvedere a che la magistratura non abbia timori nel fare il suo dovere; e quindi io riporto fatti, e fatti originali che dimostrano come i carabinieri nella provincia di Girgenti si credono superiori alla magistratura.

*Voci dal banco dei ministri.* Oh! oh!

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta, ella non ha che a rivolgere un'interrogazione, lo ripeto per la terza volta.

Non entri in un ordine d'idee che non ha a che fare colla sua interrogazione; o quanto meno li riservi per altra circostanza, quando il regolamento glielo permetta.

**LA PORTA.** Accetto la sua osservazione e non insisto di più. Ho accennato un fatto storico, poichè non si nega una lettera originale...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma qual procuratore del Re?

**LA PORTA.** È del 1863. (*Mormorio a destra*) Ah! è cosa antica, dimenticata, perchè è del 1863? Il capitano dei carabinieri, predecessore dell'attuale, scrisse una lettera nella quale raccomandava l'impunità dei suoi dipendenti; il procuratore regio fu costretto a dimettersi, e il capitano restò al suo posto. È un fatto

antico che non si può invocare quando si tratta di raccomandare al Governo di invigilare perchè la giustizia sia eguale per tutti e perchè non vi siano eccezioni?

Del resto, per non inoltrarmi di più su questo terreno, io mi riservo di formulare su questi ed altri fatti una interpellanza formale che presenterò... (*Rumori a destra*) Ma vi pare che siano cose inutili?

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta, finisca la sua interrogazione. Ella poi eserciterà il suo diritto ad altro tempo.

**LA PORTA.** Ma sento dall'altro lato della Camera rispondere con un *oh!* senza che si sappia quali siano questi fatti, ed io sono pronto a dimostrarne la verità con documenti. Eppure ne abbiamo parecchi di questi fatti!

L'onorevole Sella e gli altri membri della Commissione d'inchiesta nella provincia di Palermo, non ricordano essi che un prete greco si presentava nel 1866 alla Commissione esponendole come fosse stato ucciso in Piana de' Greci da un carabiniere un suo fratello senza che il primo fosse punito pure d'un giorno di carcere, e pregandola che almeno si provvedesse a togliere da quel paese il carabiniere? Facevano parte di quella Commissione l'onorevole Tenani, l'onorevole Bortolucci, l'onorevole Tamaio...

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole La Porta, si limiti alla sua interrogazione, e si riservi per questi altri fatti il diritto che le spetta a tenore del regolamento. Io non posso consentire che continui in queste digressioni.

**LA PORTA.** Va bene; mi riservo.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Come la Camera ha inteso, io non ho accusato l'uffiziale, che, travestito e preso dal vino, si scagliò, come si racconta, contro il capitano, nè ho difeso questi per avere percosso l'uffiziale. Io non ho fatto altro che narrare le cose come risultano dai rapporti.

L'onorevole La Porta invece viene qui a farsi accusatore di un uffiziale e difensore di un altro, mentre pende un processo. Io domando se questo sia negli usi parlamentari...

**LA PORTA.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**MINISTRO PER L'INTERNO...** anzi, direi, se sia nelle convenienze.

A me pare che la parola di un deputato sia sempre così autorevole da non doversi spendere contro un individuo, tanto più quando c'è un processo in corso.

Io non ho dato come vangelo quello che venne asserito nei rapporti; io non feci altro che esporre i fatti come mi erano stati riferiti dalle autorità locali. L'onorevole La Porta li ha narrati secondo le sue informazioni particolari. Io non ho aggiunto altro. Quindi a me pare, lo ripeto, che sia poco conveniente di volere in questo stato di cose venire ad aggravare, direi, la condizione dell'una o dell'altra delle parti.

Questo pel fatto che ha formato argomento della interrogazione dell'onorevole La Porta.

Quanto poi alle sue digressioni intorno ad abusi, commessi da carabinieri o ad illegalità, violenze o pressioni esercitate sulla magistratura, prego l'onorevole La Porta a pensarci bene prima di formulare simili accuse, imperocchè nessuno di noi che segga qui o come deputato o come ministro, certamente vorrà mai permettere degli abusi siffatti, nè tanto meno che si usino violenze o pressioni contro un magistrato. L'onorevole La Porta deve essere persuaso che ciò non può essere nei nostri intendimenti.

Se poi egli è in grado di poter denunciare di questi abusi, violenze o pressioni esercitate contro magistrati o anche contro impiegati, ebbene ne faccia oggetto di una interpellanza. Se ha dei fatti particolari abbastanza precisi sopra i quali egli crede dover chiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento, gli si potrà rispondere dopo averli appurati in modo concreto e positivo; ma finchè l'onorevole La Porta si limiterà a lanciare accuse così generiche, senza dar modo e campo al Governo di appurarli e poi rispondergli, un ministro naturalmente deve assumere la difesa degli atti dei suoi dipendenti, sino a tanto che non vengano dall'esame dei fatti a risultarne colpevoli, chè allora è dovere del Governo di punire.

Il Governo ha dovere e diritto di poter riconoscere i fatti se sono veri o no, se sono o no esatti. Non già che si possa mai porre in dubbio la buona fede dell'onorevole La Porta; ma, siccome egli non potè desumere queste notizie che da fonte privata, da voci vaghe e incomplete, così egli non può portarvi sopra un giudizio assoluto, nè tanto meno assumere egli la responsabilità delle cose riferite. Lasci campo a scoprirne la verità ed il Ministero saprà compiere il dover suo.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Io mancherei al mio dovere se non protestassi energicamente, in nome della magistratura, contro le parole dell'onorevole La Porta: credo non vi sia un solo magistrato in Italia il quale, per qualunque pressione dell'alto o del basso, sia per mancare mai al suo dovere; e non posso credere che vi sia Governo il quale punisca un magistrato per aver adempiuto religiosamente il suo ufficio.

**BILLIA ANTONIO.** Lo domandi a Pironti.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se vi sono fatti speciali, bisogna che siano indicati, ed allora, verificatane la verità, sarà il caso di discorrerne, e può esser certa la Camera che se vi sono colpe saranno convenientemente repressi. Ma lanciare nel Parlamento un'accusa così grave contro la magistratura e contro il Governo senza prove e senza fatti, è veramente cosa incomprensibile.

**BILLIA ANTONIO.** Queste sono le solite scappatoie.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quanto al fatto speciale, non dirò nulla. Esso è oggetto di un'istruzione e di un giudizio, ed è veramente singolar cosa voler fare una istruzione in pubblico, mentre il processo è

per legge sì segreto; venir a parlare in Parlamento di una causa che deve essere giudicata dai magistrati.

Io pregherei perciò la Camera a volere senza più metter termine a questo dispiacevole incidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta ha la parola per un fatto personale.

**LA PORTA.** Io, cominciando a parlare, aveva dichiarato che se il signor ministro dell'interno rispondeva che l'affare era deferito all'autorità giudiziaria, che quindi non era conveniente entrare nei dettagli del fatto, io era pronto a non aggiungere altre parole, perchè è profondo in me il sentimento del dovere e del rispetto di fronte all'azione dell'autorità giudiziaria. Ma quando il ministro dell'interno è venuto ad accennare al fatto così come gli risulta da un rapporto ufficiale che accusa e difende, non potei tacermi.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** È lui che mi interroga; cosa aveva da fare? È singolare!

**LA PORTA.** Cosa aveva da fare il signor ministro? Dichiarare che il fatto era deferito all'autorità giudiziaria e astenersi dall'espone il contenuto del rapporto prefettizio. Così avremmo risparmiato questa discussione, io non sarei venuto su questo terreno, la questione sarebbe rimasta integra del tutto. Ma quando l'ho veduta pregiudicata da una parte io non sono venuto a fare l'accusatore, ma a leggere documenti che tendono a lasciarla esclusivamente nella sfera tranquilla della magistratura, e a mettere in prevenzione il ministro sui precedenti che vi erano onde l'autorità giudiziaria si trovasse, come deve essere, nella sua completa indipendenza.

In ogni modo la nostra discussione non può intervenire nel corso della giustizia.

Siccome poi il presidente del Consiglio mi ha invitato a parlare in altra occasione con una domanda di interpellanza, io la deposito subito, lasciando a lui stesso il tempo di raccogliere le informazioni precise dei fatti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta presenta questa domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro dell'interno sulla condotta dei carabinieri in Girgenti, in Alessandria, in Monteallegro, in Cianciano, nella provincia di Girgenti, e nella piana de' Greci. »

Domando al signor ministro per l'interno quando intenda rispondere a questa interpellanza.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Se non sono indicati particolarmente i vari fatti, come è possibile che io m'informi della condotta dei carabinieri in quelle circostanze? Voglia l'onorevole La Porta compiacersi, anche privatamente, d'indicare quando e come avvennero questi fatti, ed allora potrò mettermi sulle tracce dei medesimi.

**LA PORTA.** Ha ragione.

**PRESIDENTE.** In tal caso si determinerà più tardi

quando debba aver luogo lo svolgimento di questa interpellanza. (*Segni d'assenso dell'onorevole La Porta*)

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

##### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO PER L'INTERNO.**

Ho l'onore di presentare alla Camera, di concerto coi miei colleghi ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze, un progetto di legge per il trasporto delle ceneri di Ugo Foscolo da Londra a Firenze, e della loro tumulazione nel tempio di Santa Croce. (*V. Stampato n° 107*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al presidente del Consiglio ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Non essendo presente l'onorevole ministro della guerra, non può aver luogo lo svolgimento delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare presentate dagli onorevoli deputati Busi e Damiani, relative alla liquidazione delle pensioni dei militari già pontificii.

Rinvieremo dunque lo svolgimento di queste proposte alla prossima seduta, se l'onorevole ministro della guerra sarà presente.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE FONDAMENTALE SULLA LEVA MARITTIMA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione generale del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima. (*V. Stampato n° 58*)

Prego l'onorevole ministro per la marineria a voler dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

**ACTON, ministro per la marineria.** Non ho difficoltà che la discussione si apra sopra il testo della Giunta, ma mi riservo di fare istanze alla Camera per il mantenimento di alcuni articoli delle disposizioni del progetto ministeriale in luogo delle proposte della Giunta.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli individui addetti alla navigazione od alle arti ed industrie marittime vengono arruolati al servizio della reale marina per mezzo di leve o di arruolamenti volontari, secondo le disposizioni contenute nella presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata:

« I condannati ai lavori forzati;

« I condannati alla reclusione od alla relegazione a termini del Codice penale 20 novembre 1859, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo, titolo I, titolo III, capi 1° e 2°, e sezione settima del capo 3°,

titoli IV, VII e VIII, titolo IX agli articoli 489 e 491, e titolo X, capo 2°;

« I condannati per gli stessi reati all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

« Possono pure essere esclusi dall'armata i condannati per gli stessi reati dai tribunali esteri, semprechè la pena inflitta corrisponda per natura ad alcuna di quelle sopra enunciate. In tali casi il ministro della marina deciderà sull'esclusione, sentito il parere dell'avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra e marina. »

(È approvato.)

« Titolo II. *Delle leve di mare.* — Capo I. *Delle persone soggette alla leva marittima.* — Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima :

« 1° I cittadini del regno iscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante dei porti, spiagge o lagune sotto qualsiasi denominazione, od abbiano servito come uomini di rinforzo sulle barche da pesca.

« Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere iscritti alle matricole della gente di mare ;

« 2° Gli iscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano tre mesi di navigazione ;

« 3° Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro i quali soddisfino alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente numero secondo di questo articolo 3 ;

« 4° I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare, o sui laghi, o sui fiumi. »

**MINISTRO PER LA MARINERIA.** Io domanderei che fosse votato questo articolo, tralasciando però le parole « sui laghi e sui fiumi, » con le quali si chiude.

Non è già che io non vegga volentieri l'entrata al servizio della marina da guerra dei macchinisti e fuochisti impiegati sui galleggianti nei laghi e fiumi ; anzi, come vedrete da un articolo che vien dopo, il Ministero apre loro la via di entrarvi, ammettendone lo arruolamento volontario. Ma quando considero il piccolissimo numero di questa gente, il quale, pur crescendo col tempo, non potrà mai raggiungere proporzioni molto elevate (perchè noi non abbiamo nè quei grandi laghi, nè quei grandi fiumi che possano farci ripromettere la presenza in essi di molti bastimenti a vapore), io penso che non metta conto di spingere la

leva di mare oltre le sponde del mare, fuori della classe marittima. Lasciamo liberi questi cittadini che fanno il servizio delle macchine sui laghi e fiumi di venire al servizio della marina quando il loro genio ve li sospinga ; ma non usiamo loro violenza coll'includerli a forza nella leva di mare.

Il risultato che si potrebbe ottenere astringendo costoro a partecipare alla leva di mare, non franca la pena di fare una eccezione alla massima di reclutare la marina da guerra per mezzo della leva sulla gente di mare.

In verità, mentre ci occorrono 600 circa fuochisti, la leva marittima non ce ne fornisce ora più che otto a dieci per anno ; eppure le navi marittime a vapore sono in numero incomparabilmente maggiore delle navi che abbiamo sulle acque non marine. È chiaro pertanto che, accettando l'aggiunta della Commissione, noi aumentiamo il contingente dei fuochisti in una proporzione affatto insignificante. Tanto vale lasciar le cose come stanno (almeno finchè dura lo stato attuale della nostra navigazione a vapore sui laghi e fiumi, la quale non accenna ad un prossimo notevole incremento), e non portare, in certo modo, l'ingerimento delle capitanerie dei porti nel servizio dei laghi e dei fiumi su cui non hanno veruna giurisdizione.

**MALDINI, relatore.** La Giunta ha introdotto le parole « sui laghi e sui fiumi » in vista dell'importanza che ha nella marina di guerra la categoria dei fuochisti e dei macchinisti. Questa categoria riesce importante per ragioni di economia e per ragioni inerenti al servizio dei bastimenti.

Per ragioni d'economia, poichè un cattivo fuochista consuma inutilmente del combustibile e rovina il fondo delle caldaie.

Per ragioni di servizio, perchè in oggi la condotta di un bastimento, oltre alla perizia del suo comandante, si può dire affidata benanco al macchinista con tutto il personale di macchina che, lo ripeto, è di somma importanza nel servizio di una nave a vapore.

È vero che gli iscritti marittimi quali fuochisti e macchinisti della marina mercantile, come risulta da una statistica che abbiamo riportata nella relazione, trovansi in così scarso numero, che la media degli arruolati di tale specialità è di circa otto individui per ciascun anno. Ed appunto per questo motivo la Commissione era venuta nella determinazione di aggiungere anche gli altri macchinisti e fuochisti in qualunque luogo si potessero trovare. Si comprende benissimo che il numero dei macchinisti e fuochisti da noi aggiunti, quelli, cioè, che si possono prendere dalla navigazione dei laghi e dei fiumi riesce molto limitato ; poichè, se la media della marina è appena di otto all'anno, quella dei laghi e dei fiumi dovrà essere molto minore ; nonostante questa ragione, non sembra tale da non doverli ammettere.

La Commissione aveva incluso anche questo perso-

nale, per stabilire in questa legge, che è una legge fondamentale, un principio generale, al quale fece anche allusione il ministro della marina allorchè disse che, quando la navigazione lacuale e fluviale avrà ricevuto uno sviluppo maggiore, allora si potrà includere nella leva di mare questo personale di macchina. La Giunta, come dissi, aveva preveduto questo desiderato avvenire, coll'includere i macchinisti e fuochisti dei laghi e fiumi fin d'ora nella legge di leva marittima. Ma non desiderando la Giunta di suscitare per così pochi individui una discussione con l'onorevole ministro della marina, recede da queste ultime parole: *o sui laghi o sui fiumi*, ed accetta quindi la proposta presentata dall'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione aderisce alla soppressione delle ultime parole *o sui laghi o sui fiumi*. Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti sino al 10 inclusive:)

« Art. 4. L'esercizio nelle varie arti, industrie o professioni, viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetto alla leva di mare.

« Art. 5. Gli individui appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 della presente legge saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del corpo reale Equipaggi.

« Avvenuto l'arruolamento, dessi verranno assegnati alle rispettive categorie del corpo reale Equipaggi medesimo, a seconda della loro specialità, dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della regia marina.

« Art. 6. Il termine per istabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come è determinato dal precedente articolo 3, è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gl'individui contemplati nello stesso articolo 3 compiono il loro 21° anno di età.

« Quando la leva di terra avvenisse anteriormente all'anno nel quale i predetti individui compiono il ventesimo di età, codesto termine è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere.

« Art. 7. Coloro che, al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il 21° anno di età, si trovassero in corso di navigazione, saranno iscritti sulle liste della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3 della presente legge.

« Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco alla data indicata nel precedente paragrafo di questo articolo sarà scorso un tempo sufficiente perchè gl'individui, dei quali è parola, abbiano potuto compiere l'esercizio predetto.

« Art. 8. Coloro che al tempo della chiamata per la

leva di terra della classe alla quale appartengono (quando questa chiamata avvenga innanzi al primo giorno dell'anno entro al quale gl'individui contemplati nelle categorie segnate all'articolo 3 della presente legge raggiungono il 21° di età) non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal detto articolo, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra codeste due epoche, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto.

« Art. 9. Sono iscritti nelle liste della leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'articolo 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonchè coloro che sono indicati nel successivo articolo 49.

« Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra.

« Art. 10. Gl'iscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno. »

**MALDINI, relatore.** Domando la parola sull'articolo 11 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MALDINI, relatore.** La Commissione, basandosi sopra il primo regolamento della legge sul reclutamento dell'esercito, aveva stabilito l'età di 18 anni per obbligare gli iscritti marittimi, i quali volessero allontanarsi dal regno ed espatriare, a chiedere una licenza apposita per poter compiere quest'atto. Ma una successiva appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito stabilisce che questa licenza si debba domandare, non all'età di 18 anni, bensì a quella di 16. Per conseguenza, onde non vi sia diversità fra queste due leggi di leva, ed anche per evitare quegli inconvenienti che alle volte potrebbero accadere, quando un iscritto marittimo potesse espatriare dai 16 ai 18 anni senza bisogno di permesso, la Giunta prega l'onorevole presidente di mettere ai voti l'articolo proposto dal Ministero, la cui differenza consiste nello stabilire l'età di 16 anni invece di 18.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone di surrogare l'articolo 11 da essa proposto coll'articolo 12 del Ministero. Ne do lettura:

« Art. 11. Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agl'iscritti sulle matricole della gente di mare, che siano entrati nel 16° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera, o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali. »

(È approvato, e lo sono parimente i seguenti sino al 20 inclusivamente senza discussione:)

« Capo II. *Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.* — Art. 12. Tutti gli iscritti sulle liste di leva marittima, che non siano riformati od esentati, sono divisi in due contingenti.

« Il primo contingente si compone degli individui che



in base alla forza richiesta annualmente con la legge di leva marittima devono essere chiamati a prestare servizio effettivo ed immediato nel corpo reale Equipaggi;

« Il secondo contingente comprende tutti i rimanenti iscritti, i quali, sebbene designati anch'essi per il servizio attivo nel corpo predetto, vengono lasciati in congedo illimitato.

« Art. 13. Per il mese di gennaio di ciascun anno dovrà essere determinato per legge il numero di uomini di primo contingente che devono venir chiamati in servizio effettivo nel corpo reale Equipaggi.

« Con decreto reale, inserito nella Gazzetta ufficiale, sarà fatta la ripartizione del predetto contingente, fra i compartimenti marittimi del regno, in proporzione degl' iscritti sulle rispettive liste di leva della classe chiamata.

« Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degl'iscritti nei due contingenti.

« Capo III. *Delle autorità incaricate dello esequimento della leva.* — Art. 15. Il ministro della marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

« La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

« Art. 16. Spetta ai tribunali ordinari:

« 1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

« 2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

« 3° Pronunciare sopra contesi diritti civili o di filiazione.

« Art. 17. Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

« Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del sindaco del capoluogo del compartimento marittimo o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

« Uno degl'impiegati della capitaneria farà da segretario del Consiglio.

« Nelle sedute per l'esame degl'iscritti un medico-chirurgo assiste il Consiglio di leva nella qualità di perito.

« Art. 19. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

« Art. 20. Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

« Art. 21. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della marina nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio.

« Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due ufficiali superiori di vascello e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

GIUDICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIUDICI. Domanderei alla Commissione alcuni schiarimenti intorno alle disposizioni portate da quest'articolo. Qui si dice che il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due ufficiali superiori di vascello e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le decisioni dei Consigli di leva.

Ora io domando, quando queste decisioni sono annullate, la procedura deve essere ripresa o no? Nella relazione che accompagna il progetto di legge si tratta a lungo di questo argomento, e si espongono i motivi per cui si è preferita questa dicitura. Mi pare però che, entrando appunto nell'ordine d'idee esposte dalla Giunta, dalla quale in sostanza si viene ad ammettere che il ministro della marina, sentito il parere della Commissione, ecc. annulla le dette decisioni, e che lo stesso annullamento tien luogo di riforma delle decisioni del Consiglio di leva marittima, sarebbe stato meglio, invece di *annullare*, dire *reformare* le dette decisioni, » perchè allora verrebbe implicitamente ammesso che l'annullamento delle decisioni del Consiglio di leva equivale alla riforma di queste decisioni, vale a dire si annulla la prima sentenza e se ne sostituisce una seconda. Per cui crederei meglio, invece di dire *annullare*, dire *reformare* le dette decisioni.

MALDINI, *relatore*. L'onorevole Giudici sa benissimo che questo articolo diede luogo ad ampia e vivace discussione in questo recinto nello scorso anno, in occasione della discussione del bilancio della marina.

Io ho avuto l'onore altre due volte di riferire alla Camera sul progetto di legge della leva marittima; ed in tutte le due precedenti relazioni la Giunta mi aveva dato l'incarico di modificare alquanto l'articolo quale era stato proposto dal Ministero. Ma quest'anno la Commissione, a scanso di equivopi e di discussioni che

si potessero sollevare in questo recinto, è venuta nella determinazione d'includere nella legge della leva marittima l'articolo identico quale trovasi al numero 18, nella legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854...

GIUDICI. Chiedo di parlare.

MALDINI, *relatore*... affinché si abbia la stessa interpretazione, rispetto agli iscritti per la leva marittima, di quella che si ha per gli iscritti nella leva terrestre da 17 anni dacchè dessa è in vigore. Per questo motivo non sembra alla Giunta di dover accettare la modificazione che propone l'onorevole Giudici, e mantiene il suo articolo quale lo ha proposto.

GIUDICI. La risposta che ottenni dall'onorevole relatore della Commissione non mi ha molto persuaso. Credo anzi che, per le ragioni che ho dette, sarebbe forse il caso di emendare l'articolo che riguarda la leva dell'esercito quando si tratterà della nuova legge intorno alle basi del riordinamento dell'esercito.

Ad ogni modo, se questo ora si fa per l'esercito, non vuol dire che sia realmente bene, e non vedo il motivo per cui non si debba correggere questa locuzione che mi pare erronea, e renderla più chiara dicendo che queste decisioni verranno *riformate* e non soltanto *annullate*. Poichè se fossero solo annullate se ne dovrebbe di nuovo deferire il giudizio ad altro Consiglio di leva. Se queste decisioni debbono essere non solo annullate, ma a queste ne devono essere sostituite altre, per parte della Commissione che siede accanto al ministro nella revisione di questi giudizi, pare che non sarebbe niente male di esprimere nella legge un concetto definito, e non lasciarvene uno che, a mio avviso, non è punto adatto allo scopo; per cui insisto a proporre che si dica *modificare* o *riformare*, invece di *annullare*.

PRESIDENTE. Propone l'onorevole Giudici che al secondo comma dell'articolo 21 si introduca la seguente modificazione, cioè che, a vece di dire: « potrà annullare le dette decisioni, » si dica: « potrà *riformare* le dette decisioni. »

La Commissione non accetta.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Rileggo l'articolo 21 così emendato:

« Art. 21. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della marina nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio.

« Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due ufficiali superiori di vascello e di due consiglieri di Stato, potrà riformare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione gli articoli seguenti sino al 27 inclusive:)

« Capo IV. *Chiamata della leva - Estrazione a sorte e presentazione degli iscritti - Formazione dei contingenti.* — Art. 22. Gli individui iscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il vigesimo primo della loro età.

« Art. 23. Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degli iscritti che devono concorrere alla medesima, nonchè il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli iscritti.

« Art. 24. L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica.

« Art. 25. Il presidente del Consiglio di leva fa leggere ad alta voce la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del Consiglio che trovansi presenti.

« Art. 26. Il presidente del Consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva.

« Art. 27. Le schede, sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal presidente del Consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

« Art. 28. Gli iscritti, di mano in mano che sono chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

« L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o dall'assessore delegato a rappresentarlo nel Consiglio di leva. »

ERCOLE. Io proporrei che si mantenga la dizione del progetto ministeriale, e ne dirò brevemente la ragione.

All'articolo 108 della legge comunale è detto... (*Interruzione*)

Scusino, signori, questo articolo stabilisce:

« In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano. »

Ora, nel caso concreto, se si dice che l'estrazione è fatta dal padre, o dal sindaco, o dall'assessore delegato, si restringe la facoltà, invece che il progetto ministeriale l'allarga, ripetendo a un dipresso la formola stabilita nella legge, cioè: « il sindaco o l'assessore delegato, ed in mancanza di questi due, l'assessore anziano o il consigliere anziano. »

Per cui io pregherei la Camera di mantenere in questa parte la dizione del progetto del Ministero, più conforme alla legge comunale, se pure non si crede di

adottare senz'altro le parole sopra riferite che si leggono nell'articolo 108 della legge medesima.

**MALDINI, relatore.** La Giunta è venuta nella determinazione di stabilire questa restrizione per obbligare in certo qual modo, nella prima seduta del Consiglio di leva marittimo nel quale ha luogo l'estrazione a sorte, il sindaco od il suo delegato ad intervenirevi.

Non credo che in questo fatto vi sia poi tutta quell'importanza che vi annette l'onorevole Ercole, e quindi pregherei il ministro di marina (siccome l'onorevole Ercole cerca di riprendere un articolo proposto dallo stesso Ministero) a voler dichiarare alla Camera se egli crede che l'agomento sia tanto importante da ritornare sull'articolo primitivo, anzichè accettare quello proposto dalla Commissione.

**MINISTRO PER LA MARINERIA.** Io vorrei anche accettato l'articolo della Giunta nella fiducia che il sindaco od il suo delegato, riconoscendo la importanza dell'atto a cui sono chiamati con questo articolo, non avrebbero mai mancato d'intervenire alle adunanze del Consiglio di leva in occasione della estrazione. Ma siccome o l'assenza loro od il loro allontanamento improvviso dalla sala dell'operazione potrebbe qualche volta verificarsi anche ad onta del loro buon volere, e tenuto anche conto dell'osservazioni dell'onorevole preopinante, circa la preferenza che sarebbe da darsi allo articolo quale fu dal Ministero formulato, e che provvede al caso a cui ho accennato della mancanza del sindaco o del suo delegato all'operazione dell'estrazione dei numeri, io prego la Camera a votare l'articolo del Ministero, anzichè quello della Commissione per meglio assicurare, in ogni eventualità, il compimento dell'operazione in questo articolo contemplata, ed evitare così che, per la mancanza di un determinato membro del Consiglio di leva, si abbia quando che sia ad interrompere il sorteggio e rimandare ad un altro giorno l'adunanza, con noia e danno degl'inscritti intervenuti.

**PRESIDENTE.** La Commissione non insiste nella sua redazione?

**MALDINI, relatore.** No, non insiste.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti l'articolo 29 del Ministero, che diventa articolo 28, il quale è così concepito:

« Gl'inscritti, di mano in mano che sono chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

« L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, membro del Consiglio di leva, o dall'assessore delegato a rappresentarlo, o dal consigliere comunale membro del Consiglio stesso. »

(È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli sino al 42 inclusivamente:)

« Art. 29. Il numero uscito dall'urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto che lo ha estratto.

Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista di estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

« Art. 30. Durante l'estrazione il presidente si accerta della identità degl'individui chiamati ad estrarre.

« Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

« Art. 31. Quando per inavvertenza o per qualsiasi altra cagione il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degl'inscritti, i giovani eccedenti saranno compresi sulle liste della prima ventura leva.

« E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. Seguita l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

« Art. 32. Terminata l'estrazione, il presidente del Consiglio fa leggere per intero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del Consiglio che trovansi presenti.

« Art. 33. Gl'inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nelle sedute per l'esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione.

« Art. 34. Entro dieci giorni, cominciando da quello della prima seduta per l'esame stabilito dal precedente articolo 23, gl'inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande o reclami.

« Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del regno.

« Art. 35. Coloro che si trovassero impegnati in una campagna di pesca potranno ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca. Questo termine sarà fissato dalla capitaneria di porto.

« Gl'inscritti, che al tempo della pubblicazione indicata nell'articolo 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al Consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese se in altro compartimento.

« I pescatori di corallo che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

« In ogni caso la presentazione degli individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una cam-

pagna di pesca del corallo, dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

« Art. 36. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati al secondo contingente, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

« Al loro rientrare nel regno dovranno però presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio del congedo illimitato.

« Art. 37. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

« Art. 38. Gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare fratelli in loro cambio o domandare l'affrancazione dal servizio di primo contingente.

« Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli inscritti del proprio circondario.

« Art. 39. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma, di esenzione o di passaggio dal primo al secondo contingente; ammette i cambi di fratello e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2 della presente legge.

« Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

« Art. 40. I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

« Art. 41. Qualora un iscritto fosse legittimamente impedito a giustificare il diritto all'esenzione od alla riforma, il Consiglio di leva gli assegnerà un termine ulteriore entro al quale possa far valere i suoi diritti.

« Art. 42. Il Consiglio sospende l'arruolamento degli inscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare infino a che ne sia cessato il motivo.

« Art. 43. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme od alle esenzioni, diverranno irrevocabili nell'interesse degli iscritti riformati od esentati, a meno che non fossero annullate dal ministro, a tenore dell'articolo 21 della presente legge.

« L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo articolo 50.

« Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi od infedeli, o per

corruzione, o per il reato definito dal successivo articolo 124. »

**GIUDICI.** Pel motivo che già fu accennato, ritengo che si debba sostituire la parola *riformate* alla parola *annullate*.

**MALDINI, relatore.** S'intende.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giudici propone, come conseguenza del voto dato poco fa, che alla parola *annullate*, si sostituisca la parola *riformate*.

A questa proposta la Camera deve naturalmente acconsentire.

Pongo quindi ai voti l'articolo 43 con questa modificazione.

(È approvato, e sono quindi approvati senza discussione gli articoli seguenti sino al 46 inclusivamente:)

« Art. 44. Agli inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai tribunali.

« Si sospenderà poi la partenza per il corpo reale Equipaggi e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopraccennati.

« Art. 45. Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

« Il presidente del Consiglio di leva è rappresentato da un procuratore da lui nominato per decreto, che terrà luogo di mandato.

« Art. 46. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco del primo dal secondo contingente per il rispettivo compartimento marittimo. »

**MALDINI, relatore.** Domando la parola sull'articolo 47 innanzi che l'onorevole Bertea ne dia lettura.

Occorre togliere gli ultimi due paragrafi da questo articolo, e ciò dietro il voto dato dalla Camera all'articolo 3, per il quale furono esclusi i macchinisti e fuochisti dei laghi e dei fiumi. Questi due ultimi paragrafi provvedevano appunto all'arruolamento di queste categorie di individui che attualmente non entrano più *per obbligo* nella leva di mare.

**BERTEA, segretario.** (Legge)

« Art. 47. Gli inscritti ed i cambi di fratello appartenenti al primo od al secondo contingente vengono arruolati dai rispettivi capitani di porto.

« I designati per il primo contingente sono avviati sotto le armi nei giorni stabiliti ed a tenore degli or-

dini emanati dal ministro della marina, in guisa che essi rimangano fusi tra loro per provenienza e per professione, e sieno distribuiti nei dipartimenti marittimi a seconda dei bisogni ed in proporzione alla forza del corpo reale Equipaggi assegnata ai medesimi.

« Gli iscritti che costituiscono il secondo contingente verranno muniti di congedo illimitato. »

**PRESIDENTE.** Qui si ferma l'articolo, perchè la Commissione propone ora la soppressione degli ultimi due commi.

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti:)

« Art. 48. I Consigli di leva suppliscono gl'iscritti del primo contingente che venissero riformati presso il corpo o fossero rimandati alla prima leva per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al corpo, facendovi passare altrettanti iscritti dal secondo, finchè il primo contingente venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi.

« Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente al secondo contingente debba invece far parte del primo.

« Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dal primo al secondo contingente degl'iscritti e dei cambi di fratelli che risultino in eccedenza al primo contingente.

« Art. 49. Sono computati in isconto del primo contingente gli iscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto per una ferma eccezionale, e questa non debba essere commutata nella ferma temporanea per effetto del numero avuto in sorte nell'estrazione.

« Art. 50. All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun iscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo Consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel Titolo VI della presente legge.

« Capo V. *Delle riforme.* — Art. 51. Gli iscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

« Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco, sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina, ed annesso al regolamento da emanarsi in conformità della presente legge.

« Art. 52. Gl'iscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati

sogetti a nuova visita in occasione della prossima leva. Qualora in codesta seconda visita risultassero parimente inabili, vengono riformati.

« Se però il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'iscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sarà prorogata alla successiva leva.

« Art. 53. Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio di leva potrà inviare l'iscritto in osservazione presso uno degli ospedali della regia marina o dell'esercito.

« Capo VI. *Delle esenzioni.* — Art. 54. Va esente dal concorrere alla formazione dei contingenti l'iscritto che, al giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale appartiene, si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio;

« 2° Unico figlio o figlio primogenito od, in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel 70° anno di età;

« 3° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni previste nei numeri 1, 2, 3 del successivo articolo 62;

« L'esenzione contemplata in questo numero 3 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano, o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1 2 e 3 dell'articolo 62.

« 4° Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro compete l'esenzione per altro titolo.

« Art. 55. Le esenzioni stabilite ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

« Si farà luogo tuttavia alla esenzione, senza le predette domande, quando da attestazioni della rispettiva Giunta municipale consti della impossibilità di farle per assenza, malattia, incapacità od altro impedimento.

« Art. 56. È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, nell'esercito, oppure nella marina, in età maggiore di 17 anni, purchè quest'ultimo:

« 1° Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio o vivandiere, o non serva nella qualità di volontario nel caso previsto dal successivo articolo 89;

« 2° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della ferma contratta, o per punizione in un corpo di disciplina.

« Il militare riassoldato con premio conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal servizio.

« Art. 57. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo :

« 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio ;

« 2° Morto mentre era sotto le armi ;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio ;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

« Art. 58. Le esenzioni stabilite nei due precedenti articoli 56 e 57 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da iscritti aventi diritto a profittarne, sebbene riformati, purchè siano tuttora vivi. Questa disposizione però non è applicabile quando si tratti di esenzione che competesse a primogeniti iscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'antecedente articolo 54.

« Art. 59. Sono anamessi ad invocare il diritto ad esenzione, che poteva loro competere all'epoca indicata nell'articolo 54, gli iscritti rimandati alla revisione del Consiglio di leva per i motivi espressi nell'articolo 52 della presente legge e quelli di cui parla il precedente articolo 31.

« Art. 60. Non possono conseguire l'esenzione :

« 1° Gli spurii, e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti ;

« 2° I figli naturali, quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

**MALDINI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare.

**MALDINI, relatore.** D'accordo coll'onorevole ministro della marina, faccio presente alla Camera che qui è in corso un errore di stampa nel testo ministeriale. Dove è detto : *gli spurii o coloro*, deve dirsi invece : *gli spurii, e coloro*.

**PRESIDENTE.** È una particella disgiuntiva. Con questa correzione pongo ai voti l'articolo 60.

(È approvato.)

« Art. 61. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

« Art. 62. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione devono considerarsi come non esistenti in famiglia :

« 1° I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini ;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo ;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo ;

« 4° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello iscritto all'esenzione.

« Art. 63. Sono però temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto all'esenzione, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

« Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

« Art. 64. Il militare ascritto alla seconda categoria di contingente dell'esercito, od assegnato al secondo contingente della leva di mare, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in codeste condizioni ; ma egli stesso è provvisto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare.

« In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione concessa in applicazione dell'articolo 56.

« Art. 65. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al suo arruolamento, risulti :

« 1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni ;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età ;

« 3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 62 della presente legge ;

« 4° Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova ;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

« Art. 66. Il militare il quale, nel giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale è iscritto, non aveva diritto ad esenzione, se provi che, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente alla data suddetta e prima di quella del suo arruolamento, sia venuto a trovarsi e tuttavia si trovi in alcuno dei casi indicati nel precedente articolo 65, avrà diritto al congedo assoluto.

« Per l'applicazione di questo e del precedente articolo 65 non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati dai numeri 1, 2 e 3 dello articolo 62, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito.

« Art. 67. Non possono aspirare al diritto concesso dai precedenti due articoli 65 e 66 coloro che trovansi al servizio per riassoldamento con premio. »

Si rinvia il seguito della discussione della legge ad altra tornata.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Svolgimento delle proposte di legge dei deputati Busi e Damiani relative alla liquidazione delle pensioni dei militari già pontificii ;

2° Seguito della discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima.

Svolgimento delle proposte di legge :

3° Del deputato La Porta per l'abolizione delle decime e altre simili prestazioni in Sicilia ;

4° Del deputato De Witt sull'arresto e sulla custodia preventiva.

Discussione dei progetti di legge:

5° Inscrizione in bilancio di assegni dovuti ad opere pie di Napoli e di Toscana ;

6° Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata ;

7° Relazione di petizioni.